



COMUNE DI SIRONÈ

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 22 del 30-07-2014

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **20:45** si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Risultano:

CANALI MATTEO	P	MOLTENI FRANCO	P
RIVA FABRIZIO	P	VIGANO' ERNESTO	P
DE CAPITANI EMANUELE	P	ROSANO MONICA	P
SALA GIOVANNA	P	BONACINA MATTEO	P
REDAELLI ANTONIO	A	SALA STEFANO	A
CORTI BEATRICE	P		

PRESENTI...: **9**

ASSENTI.....: **2**

Partecipa il **Segretario, MASTRONARDI DOTT. PIETRO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **SINDACO, CANALI MATTEO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 30/07/2014
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI
RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)- ANNO 2014

Il Sindaco

Sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

***Visto** l'articolo 1, commi dal 639 al 705 della L. 27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, della imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;*

***Rilevato** che ai fini dell'applicazione della componente IMU, la succitata Legge, all'art. 1 comma 703, rinvia espressamente alla disciplina applicativa di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. concernente l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria;*

***Visto** il D.Lgs. n. 23 del 14-03-2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;*

***Visto** altresì D.Lgs 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell'I.C.I., al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;*

***Visto** il D.Lgs 15.12.1997, n. 446, ed in particolare l'art. 52 e l'art. 59, limitatamente alle disposizioni ad oggi vigenti;*

***Ritenuto** opportuno evidenziare le principali novità apportate dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 alla disciplina del prelievo in argomento, come di seguito meglio sintetizzate:*

- *l'imposta municipale propria non si applica (art. 1 comma 707):*
 - *al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,*
 - *alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,*
 - *ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,*
 - *alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,*
 - *ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della*

residenza anagrafica,

- *l'imposta municipale propria non si applica altresì (art. 1 comma 708) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;*

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visti in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 6-12-2011 n. 201, in cui vengono definite:

- *al comma 6, l'aliquota di base IMU, pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;*
- *al comma 7, l'aliquota ridotta IMU per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;*
- *al comma 10 le detrazioni previste. In particolare per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;*

Tenuto conto che le succitate aliquote, unitamente a quelle sul Tributo per i servizi indivisibili – TASI, devono rispettare il vincolo, di cui all'art. 1 commi 640 e 677 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non può essere superiore all'aliquota massima prevista per l'IMU al 31/12/2013, ossia il 10,6 per mille, ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobili;

Tenuto conto altresì che a seguito delle modifiche apportate alla Legge 147/2013 dal D.L. 16 del 6-3-2014, convertito nella Legge 68 del 2-5-2014 per l'anno 2014 i limiti sopraindicati possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile;

Visto l'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, come modificato con l'articolo 10, comma 4-quater, lettera a) del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, il quale contiene tra le altre le seguenti disposizioni:

- *alla lettera a) sopprime la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, riservando conseguentemente ai comuni l'intero gettito dell'imposta degli immobili non destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, salvo quanto indicato al prossimo punto,*
- *alla lettera f) riserva allo Stato l'intero gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, escludendo dalla riserva gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio,*

- alla lettera g) consente ai comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Visto l'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il D.M. del 29-04-2014 con cui è stato fissato al 31-7-2014 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2014;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25/10/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/07/2013 con la quale si modificava tale regolamento.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 30/07/2014 con la quale vengono approvate le modifiche al regolamento IMU;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 25/10/2012 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2012;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/07/2013 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2013,

Considerato che, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6-12-2011 n. 201 e del Regolamento IMU, il Consiglio Comunale determina la misura delle aliquote e delle detrazioni;

Dato atto che l'art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

Ritenuto di dover deliberare le aliquote e le detrazioni come stabilito nel dispositivo, alla luce del fatto che tali aliquote e detrazioni consentono di garantire l'equilibrio del bilancio di previsione, tutto ciò considerando sia le spese consolidate che l'attivazione e/o miglioramento di servizi per la collettività, nonché le spese per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti per la realizzazione di opere pubbliche;

Visto il Dlgs 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli enti locali e successive integrazioni e modificazioni,

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario rispettivamente sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

Visto lo Statuto comunale;

DELIBERA

1) *Di stabilire quindi le seguenti misure di aliquote ai fini dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente Imposta municipale propria (IMU):*

- *aliquota abitazione principale e assimilate (art. 3 bis del Regolamento) e relative pertinenze C2, C6 e C7 nella misura di una unità per categoria:*
0,40 per cento;
- *aliquota per tutti gli immobili ad eccezione di quelli indicati al punto 2:*
0,90 per cento;
- *aliquota aree fabbricabili:*

0,90 per cento.

2) *Di stabilire l'aliquota dello **0,76 per cento** per le abitazioni concesse in uso gratuito, e relative pertinenze C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità per categoria per ciascuna abitazione concessa in uso gratuito, a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che nelle stesse stabiliscono la propria residenza. Condizione essenziale per usufruire dell'aliquota agevolata è la presentazione da parte del contribuente di idonea autocertificazione circa la sussistenza dei presupposti, a pena di decadenza, su modello predisposto dal Servizio Tributi, entro il termine del 31 ottobre, indicando inoltre il mese di inizio dell'agevolazione. In caso di istanza presentata tardivamente, l'agevolazione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.*

*Si chiarisce che, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, l'aliquota sui fabbricati D è da intendersi maggiorata del **0,14 per cento** per un'aliquota complessiva dello 0,90 per cento.*

3) *Di stabilire le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'IMU:*

- *per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,*
euro 200,00;

4) *Di stabilire che per l'applicazione dell'aliquota ridotta per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti il proprietario o l'usufruttuario deve produrre all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 31 ottobre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che avrà valenza anche per gli anni successivi, fintanto che sarà prevista l'aliquota agevolata o sino ad una nuova dichiarazione in rettifica per il venir meno delle condizioni, contenente:*

- *Cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale del soggetto concedente,*
- *Dati catastali e ubicazione dell'alloggio posseduto e concesso in uso gratuito, ed eventuali relative pertinenze, il relativo titolo di proprietà e la quota di possesso,*
- *Cognome, nome luogo e data di nascita, codice fiscale e legame di parentela del soggetto a cui l'immobile è dato in uso gratuito, nonché la data di decorrenza del beneficio,*
- *La dichiarazione che la persona a cui è concesso in uso gratuito l'immobile è ivi residente e che non fa parte del nucleo familiare del soggetto concedente.*

5) *Di dare atto che:*

A) le aliquote e detrazioni fissate con la presente deliberazione decorrono dal 1 gennaio 2014

secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006;

B) l'imposta municipale propria non si applica (art. 1 comma 707 L. 147/2013):

- *al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,*
- *alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,*
- *ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,*
- *alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,*
- *ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Dlgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;*

C) l'imposta municipale propria non si applica (art. 1 comma 708, L. 147/2013) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;

D) sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai sensi dell'art. 13 comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.

6) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'IMU, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, con le modalità ed entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011.

7) Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 in quanto serve dare tempestiva comunicazione ai contribuenti affinché possano eseguire i versamenti.”

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il Responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Pietro Mastronardi

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, con particolare riguardo ai riflessi dell'atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Pietro Mastronardi

Il Sindaco passa la parola al consigliere comunale sig. Viganò Ernesto che illustra le aliquote e le detrazioni IMU;

Il Sindaco interviene e spiega il ragionamento che è stato fatto per addivenire alla determinazione delle aliquote dicendo che sostanzialmente sono state determinate le aliquote della TASI e dell'IMU in modo da coprire le minori entrate nelle casse del Comune dovute ai mancati trasferimenti dello Stato per il 2014 rispetto al 2013 e riuscendo a garantire anche il rispetto del patto di stabilità. Ciò è stato possibile facendo delle simulazioni con il sistema messo a disposizione dal Ministero. Si è riusciti così a definire il Bilancio di previsione senza applicare, anche per quest'anno, l'addizionale IRPEF.

il Sindaco/Presidente, constatato che nessun Consigliere chiede di intervenire, invita il Consiglio a votare il punto in trattazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 7 favorevoli espressi per alzata di mano da parte dei n. 7 consiglieri votanti, essendo n. 9 i presenti di cui n.2 astenuti (sigg. Bonacina Matteo, Rosano Monica), esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti;

DELIBERA

Di fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di dare applicazione al presente atto,

Con voti n. 7 favorevoli espressi per alzata di mano da parte dei n. 7 consiglieri votanti, essendo n. 9 i presenti di cui n. 2 astenuti (sigg. Bonacina Matteo, Rosano Monica), esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
CANALI MATTEO

Il Segretario Comunale
MASTRONARDI DOTT. PIETRO

Il Consigliere Anziano
RIVA FABRIZIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - del D.Lgs. 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
MASTRONARDI DOTT. PIETRO

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno
07-08-2014 e vi rimarrà per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, **07-08-2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
MASTRONARDI DOTT. PIETRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Su conforme attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
MASTRONARDI DOTT. PIETRO